Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Mercoledì, 29 ottobre — Numero 257

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Regio decreto-legge *n. 1859 che costituisce in Roma un Ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra », e ne approva il regolamento relativo.*

Regio decreto-legge *n. 1897 che istituisce il cap. 100-bis nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 1906 che aumenta lo stanziamento del capitolo 3° dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 1914 che iscrive la somma di L. 200.000 alla competenza del cap. 172 (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 1937 che abroga le disposizioni concernenti il nulla osta da parte dell'autorità militare pel conferimento delle pensioni di guerra.*

Regio decreto-legge *n. 1945 che modifica il ruolo organico del personale della Direzione generale del fondo per il culto.*

Regio decreto-legge *n. 1959 che proroga le elezioni amministrative.*

Regio decreto-legge *n. 1960 che demanda alle Giunte provinciali amministrative di aumentare in congrua misura le retribuzioni degli impiegati e salariati delle Provincie e dei Comuni e fa altresì obbligo alle Amministrazioni medesime di provvedere alla sistemazione definitiva del proprio personale.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1932 che istituisce in Rimini una manifattura dei tabacchi.*

Regio decreto *che istituisce un distintivo speciale per gli agenti addetti alle ferrovie ed alle tramvie a trazione meccanica esistenti in zona di guerra.*

Disposizioni diverse

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: *Elenco delle cartelle ordinarie 3,75 per cento del credito comunale e provinciale* — **Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra**: *Elenco riassuntivo delle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi.*

PARTE NON UFFICIALE

L'on. Nitti ai prefetti — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1859 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 agosto 1918, numero 1199, che dichiarava di pubblica utilità le opere necessarie alla creazione di uno Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra;

Riconosciuta l'opportunità di affidare la gestione di detto Stabilimento ad un Ente autonomo che possa esercitarla pur sotto il controllo immediato dei Ministeri della guerra e del tesoro, con criteri essenzialmente industriali e commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito in Roma, alla dipendenza e sotto la vigilanza dei ministri della guerra e del tesoro, un Ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra ».

Art. 2.

La gestione dell'Ente si svolge secondo le norme stabilite nell'annesso statuto firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

STATUTO dell'Ente autonomo « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra ».

Art. 1.

Scopo ed oggetto dell'Ente sono la stampa in ogni genere, la tipocromolitofotozincografia, le lavorazioni e fabbricazioni dipendenti ed affini, per l'Amministrazione centrale e per gli Enti dipendenti dal Ministero della guerra; nonchè la vendita sia ad autorità dello Stato che al pubblico di quegli stampati e pubblicazioni che per disposizione del Ministero della guerra e del Comando del corpo di stato maggiore sono posti in commercio.

All'Ente è affidata la stampa dei periodici militari ufficiali e di quelli pubblicati sotto l'egida del Ministero della guerra e del Corpo di stato maggiore, di istruzioni, regolamenti, circolari, relazioni, annuari, ecc. e in genere di tutta la produzione grafica per l'Amministrazione militare.

L'Ente gestisce le officine che il Ministero della guerra ha provveduto a creare in esecuzione del decreto-legge 16 agosto 1918, n. 1199, ed adempie infine a qualunque altro incarico che possa essergli affidato dal Ministero della guerra.

Art. 2.

L'amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio di cinque membri così costituito:

a) da un funzionario superiore del Ministero della guerra;

b) da un funzionario superiore del Ministero del tesoro;

c) da un funzionario dipendente dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro;

d) da un membro nominato dal Ministero della guerra di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria in persona anche estranea alla pubblica Amministrazione, che possegga riconosciuta esperienza di gestioni industriali in genere;

e) da un membro nominato dal ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro e dell'industria, in persona anche estranea alla pubblica Amministrazione, che possegga spiccata competenza professionale nell'industria e nel commercio poligraficolibrario-editoriale, il quale assumerà la carica di consigliere delegato.

Art. 3.

Il Consiglio procede nel suo seno alla nomina del presidente.

Art. 4.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Consiglio si riunisce sopra invito del presidente quando occorra e di regola una volta al mese.

Art. 6.

Il Consiglio è investito di tutte le più ampie facoltà occorrenti per l'amministrazione dell'azienda

Esso nomina, sospende e revoca gl'impiegati e gli operai, ne fissa gli stipendi, le attribuzioni e condizioni e, occorrendo, le cauzioni, approva i regolamenti interni che possano concorrere al buon andamento dell'azienda. Redige i bilanci e i rapporti al Ministero della guerra.

Può nominare delegati e mandatari con determinate facoltà.

Le deliberazioni che importino una modificazione del patrimonio superiore alle lire quarantamila (L. 40.000) sono soggette a ratifica da parte del Ministero della guerra e del Ministero del tesoro.

Art. 7.

I processi verbali delle sedute del Consiglio sono da trascriversi in apposito registro e saranno firmati dal presidente.

Art. 8.

A ciascun membro del Consiglio spetta un compenso di L. 15 per ogni seduta a cui prende parte.

Art. 9.

Il consigliere delegato eseguisce le deliberazioni del Consiglio. Egli ha sotto la sua dipendenza immediata tutti gli impiegati ed operai dell'Ente, ne propone la nomina, la sospensione e la revoca al Consiglio stesso. Sorveglia e ispeziona sotto la propria responsabil[ità] tutte le lavorazioni dell'Ente, i magazzini, le operazioni industri[ali] ordinarie, provvede alla disciplina del personale e infine può ave[re] tutte le altre facoltà che il Consiglio crederà di attribuirgli.

Art. 10.

Il consigliere delegato deve, prima di assumere la carica, presta[re] la cauzione di L. 30.000 in numerario o in titoli dello Stato o g[a]rantiti dallo Stato.

Art. 11.

Lo stabilimento deve tenere il libro degli inventari, il giornal[e] il copialettere secondo le norme del Codice di commercio, e g[li] altri libri ausiliari necessari, in modo che constantemente ne r[i]sulti:

a) il valore dei mobili, delle macchine, degli apparecchi delle dotazioni di magazzino di proprietà dello Stato ed in consegn[a] allo stabilimento;

b) il valore dei materiali di proprietà dello stabilimento, d[ei] prodotti, dei crediti e debiti e di ogni altra attività e passività de[l]l'azienda.

Art. 12.

I lavori dello stabilimento, anche se ordinati dal Ministero del[la] guerra o dalle Amministrazioni che ne dipendono, saranno sempr[e] effettuati a pagamento.

L'Ente però dovrà calcolare, per i lavori a carico dello Stato, [i] prezzi più bassi in relazione al costo effettivo, tenuto calcolo del[le] spese generali e delle modalità di bilancio di cui al seguente arti[]colo 24.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente risponde all'Ammini[]strazione militare della gestione affidatagli. Esso deve porre i[n] ogni momento a disposizione dei Ministeri della guerra e del tesor[o] o delle persone che da questi fossero incaricate della sorveglianz[a] della gestione o della revisione dei bilanci i libri, i documenti e l[a] corrispondenza. Il Consiglio d'amministrazione e particolarmente [il] consigliere delegato sono tenuti a fornire tutti gli elementi pe[r] accertare l'esattezza dei dati risultanti dai libri e dai bilanci, l[a] regolarità della gestione e l'esatto adempimento dell'obbligo di c[ui] al secondo comma dell'art. 12.

Art. 14.

Il Ministero della guerra, di concerto con quelli del tesoro e de[l]l'industria, può, con decreto motivato, procedere allo scioglimen[to] del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di uno nuov[o] anche indipendentemente dal termine di cui all'art 4, quando ven[]gano a risultare gravi irregolarità nella gestione tecnica o finan[]ziaria, o quando i risultati siano continuamente passivi e quand[o] infine i prezzi praticati dall'Ente a termine dell'art. 12 risultino, i[n] media, maggiori di quelli normalmente praticati, per gli stessi la[]vori e in identiche condizioni, dai più importanti stabilimenti gra[]fici delle principali città d'Italia.

Le circostanze che motivano il provvedimento debbono esse[re] preventivamente contestate al Consiglio di amministrazione, perch[è] possa presentare le giustificazioni e gli schiarimenti che creda op[]portuno.

Nel frattempo il ministro della guerra, d'accordo sempre co[n] quelli del tesoro e dell'industria, potrà sospendere le funzioni d[el] Consiglio affidando la gestione dello stabilimento ad apposito inca[]ricato.

Art. 15.

Al Consiglio di amministrazione è attribuita sui ricavi dell'eser[]cizio, avanti che essi siano depurati come al seguente art. 23, l[a] partecipazione del 2 0/0, metà della quale spetta al consigliere dele[]gato.

Art. 16.

Al consigliere delegato è attribuito un assegno di L. 1100 mensi[li] in cui s'intendono comprese eventuali spese di rappresentanza.

Art. 17.

Al principio della gestione lo stabilimento riceverà dall'Ammini[strazione]

strazione militare, e per essa dall'Istituto geografico militare, i mobili, le macchine, gli apparecchi ed una scorta sufficiente di utensili, carta, caratteri, inchiostri ed altri materiali di consumo.

Il detto materiale sarà assunto in carico dal Consiglio di amministrazione dello stabilimento che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 18.

Le stesse norme saranno da applicare per i nuovi impianti che si rendessero necessari per il completamento dello stabilimento e per corrispondere a nuove attribuzioni affidate dal Ministero allo stabilimento stesso.

Art. 19.

I prelevamenti dalle scorte di materiali di consumo debbono di regola essere ripianati subito, possibilmente prima della chiusura di ogni esercizio finanziario.

Le diminuzioni di valore dipendenti dalla messa fuori d'uso dei mobili e del macchinario, da effettuarsi nei modi di legge, debbono essere compensate dai nuovi acquisti a carico dello stabilimento. In complesso il valore del materiale in consegna allo stabilimento non dovrà, di regola, essere mai inferiore a quello risultante al principio della gestione.

Ove risultasse una deficenza, il Consiglio dovrà provare di avere in corso degli acquisti per un valore corrispondente, o d'avere accantonata la somma necessaria.

Gli aumenti dipendenti da costruzioni, da riparazioni e da nuovi acquisti effettuati dallo stabilimento rimarranno acquisiti all'Amministrazione militare.

Art. 20.

Il servizio di cassa dello stabilimento sarà affidato, con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della guerra, ad una Banca o ad un Istituto di notoria solidità, designato dal Consiglio di amministrazione, previo benestare del Ministero del tesoro.

Art. 21.

L'esercizio dell'Ente si chiude il 30 giugno d'ogni anno. Entro i due mesi successivi il Consiglio deve presentare il bilancio relativo al Ministero della guerra. Questo, previo esame del bilancio per la parte amministrativa, lo trasmette al Ministero del tesoro per l'accertamento della corrispondenza con le scritture contabili e per l'emissione della dichiarazione di approvazione, che deve essere rilasciata non oltre il 3° mese dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22.

Il bilancio conterrà tutte le indicazioni necessarie per dimostrare con evidenza l'utile o lo scapito della gestione e sarà compilato in base ad inventario, nel quale, per la determinazione dei valori, si osserveranno le seguenti norme:

a) i prodotti ed i materiali non compresi nelle dotazioni di proprietà dello Stato saranno conteggiati al valore corrente non superiore al prezzo di costo;

b) agli eventuali crediti verso privati o enti non dipendenti dallo Stato si applicherà una deduzione corrispondente alla loro esigibilità;

c) sul valore dei mobili, delle macchine e degli apparecchi sarà dedotto il deperimento dal 5 al 10 0[0 fino alla riduzione al 20 0[0 del costo.

Art. 23.

I prodotti di ogni esercizio depurati:

a) da tutte le spese generali e particolari attinenti all'esercizio, ivi comprese: le partecipazioni al Consiglio e consigliere delegato, previste dall'art. 15; un affitto da corrispondersi al demanio per l'uso dell'immobile adibito a stabilimento; il rimborso all'erario dello stipendio e delle paghe a funzionari o ad operai dello Stato che fossero comandati stabilmente a prestare la loro opera presso lo stabilimento e nell'interesse del medesimo;

b) dalla percentuale di ammortamento stabilita alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 22;

c) dalle altre somme eventualmente accantonate a senso del penultimo capoverso dell'art. 19;

d) dal 5 0[0 da assegnarsi a uno speciale fondo di riserva;

e) dal 5 0[0 da assegnarsi per costituzione di un fondo di previdenza per il personale operaio;

costituiranno l'utile netto della gestione.

Art. 24.

Sull'utile netto saranno ancora effettuati i seguenti prelevamenti:

a) del 10 0[0 a favore del Consiglio di amministrazione di cui metà spetterà al consigliere delegato;

b) del 10 0[0 da porsi a disposizione dello stesso Consiglio per gratificazioni, premi e quote di cointeressenza agli impiegati ed agli operai;

c) del 10 % da assegnarsi al fondo di riserva sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del valore del patrimonio iniziale;

d) del 10 % a favore del fondo di previdenza, di cui alla lettera *e)* dell'articolo 23.

Della somma rimanente il Consiglio di amministrazione, con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero della guerra stabilirà quale parte sia da accantonare per nuovi acquisti o miglioramenti agl'impianti esistenti. Il residuo verrà versato a beneficio del tesoro.

Art. 25.

Le eventuali perdite si imputano al fondo di riserva costituito come alle lettere *c)* dei precedenti articoli 23 e 24. Se il fondo di riserva non è sufficiente per coprire la perdita, l'eccedenza viene imputata al conto patrimonio, salvo ammortamenti negli esercizi successivi.

Art. 26.

Gl'impiegati ed i salariati assunti dallo stabilimento non hanno qualità nè di funzionari nè di agenti dello Stato.

Art. 27.

Le eventuali modificazioni del presente statuto dovranno essere approvate con decreto Reale su proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione in carica.

Disposizione transitoria.

Art. 28.

All'inizio della gestione dell'Ente autonomo sarà compilato un separato inventario dei materiali esistenti nello stabilimento in eccedenza alle dotazioni da dare in consegna all'Ente, giusta l'art. 18, nonchè dei debiti e dei crediti dipendenti dalla gestione esercitata dall'Istituto geografico militare.

Il materiale eccedente le dotazioni sarà restituito all'Istituto o adoperato dallo stabilimento; in questo ultimo caso ne sarà versato l'importo in tesoreria a carico dell'Ente e le quietanze saranno trasmesse all'Istituto geografico per le operazioni di scarico.

L'Ente curerà la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti dipendenti dall'esercizio dello stabilimento per conto dell'Istituto geografico, al quale dovrà altresì restituire il residuo di cassa esistente al principio della sua gestione.

D'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra: ALBRICCI.

Il numero 1897 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il capitolo n. 100-*bis* « Somma da versare alla Cassa de-

positi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato, secondo la legge 13 luglio 1911, numero 774, per lavori straordinari urgenti riguardanti la sistemazione idraulica forestale dei bacini montani » con l'assegnazione di lire duecentomila (L. 200.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1906 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 3: « Spese varie di ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-1920 è aumentato della somma di lire ventiseimila cinquecento (L. 26.500).

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1914 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla competenza del capitolo num. 172 (aggiunto) « Spese di primo impianto per il servizio dei conti correnti ed assegni postali, acquisto di macchine da scrivere, calcolatrici ed altre », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, è inscritta la somma di lire duecentomila (L. 200,000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1937 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, modificato da quello del 27 ottobre 1918, numero 1726;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto con i ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando, a' termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, il divieto di concedere pensione o indennità nei casi di dolo o di colpa grave, oppure quando risulti che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili, sono abrogate le altre disposizioni che prescrivono il nulla osta dell'autorità militare pel conferimento della pensione di guerra e per la concessione dell'acconto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1915 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto saranno introdotte, a decorrere dal 1° luglio 1919, le modificazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Fino a tanto che non saranno diversamente regolate, le promozioni di grado saranno conferite, in ogni caso, a scelta, in ordine di merito, ai funzionari del grado inferiore senza riguardo alla anzianità.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1919 l'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, corrisponderà a quella del Fondo per il culto l'annuo contributo di lire venticinquemila per le spese del personale.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi negli stati di previsione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione in Roma in dipendenza del disposto dai precedenti articoli.

Art 4.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma. addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA delle modificazioni al ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo pel culto.

AUMENTI.

Personale amministrativo.		
1 Ispettore generale	10,400 —	
1 Capo divisione di 2ª classe	8,200 —	
1 Capo sezione di 1ª classe	7,100 —	
1 Capo sezione di 2ª classe	6,000 —	
4		31,700 —
Personale di ragioneria.		
1 Capo divisione di 2ª classe	8,200 —	
1 Capo sezione di 1ª classe	7,100 —	
1 Capo sezione di 2ª classe	6,000 —	
1 Primo ragioniere di 1ª classe	5,450 —	
4		26,750 —
Personale d'ordine.		
1 Capo archivista	4,900 —	
1 Archivista di 1ª classe	4,325 —	
2		9,225 —
Personale di servizio.		
1 Capo usciere di 1ª classe	2,600 —	
		2,600 —
11		70,275 —

DIMINUZIONI.

Personale amministrativo.		
4 Segretari di 3ª classe a L. 3175	12,700 —	
		12,700 —
Personale di ragioneria.		
1 Ragioniere di 2ª classe a L. 3,750	3,750 —	
3 Ragionieri di 3ª classe a L. 3,175	9,525 —	
		13,275 —
Personale d'ordine.		
2 Applicati di 2ª classe a L. 2,600	5,200 —	
2 Applicati di 3ª classe a L. 1,950	3,900 —	
		9,100 —
Personale di servizio.		
1 Inserviente a L. 1,560	1,560 —	
		1,560 —
13		36,635 —

RIEPILOGO.

Aumenti	70,275 —
Diminuzioni	36,635 —
Differenza in più nella spesa	33,640 —

ECONOMIA.

Cessazione di sessennio in causa dell'applicazione del nuovo organico	8,640 —
	25,000 —

CONTRIBUTO.

Del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	25,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: MORTARA.

Il numero 1959 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le rinnovazioni integrali di tutti i consigli comunali e provinciali, sono prorogate fino al 31 maggio 1920.

Sono altresì prorogate fino al detto termine le scadenze previste nel secondo comma dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757.

È data facoltà al governo del Re di affidare ad un solo Regio commissario l'amministrazione di più Comuni, quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consentano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1960 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di

Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Spetta alle Giunte provinciali amministrative, sentite le Amministrazioni interessate, aumentare a congrua misura le retribuzioni degli impiegati e salariati delle Provincie e dei Comuni tenuto conto delle condizioni speciali della località e dell'importanza dell'opera richiesta all'impiegato e salariato, nei limiti degli aumenti concessi dallo Stato ai propri impiegati in virtù dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, fermo quanto dispone il decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 308, in ordine alle indennità di caro-viveri.

Gli aumenti decorreranno dal 1° ottobre 1919.

Art. 2.

È fatto obbligo alle Amministrazioni provinciali e comunali di rivedere, entro il mese di gennaio 1920, i regolamenti e le tabelle organiche del proprio personale per la sistemazione definitiva delle carriere e degli stipendi quando già non vi abbiano provveduto.

Nel caso d'inadempimento da parte delle dette Amministrazioni si sostituirà ad esse la Giunta provinciale amministrativa entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

I provvedimenti di cui al presente articolo avranno effetto dal 1° gennaio 1920.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1932 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituita nella città di Rimini una Manifattura dei tabacchi;

Alla spesa per i servizi di detta Manifattura sarà provveduto coi fondi stanziati ai capitoli della rubrica « Tabacchi » nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente e gli esercizi venturi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto 21 maggio 1916, n. 641, col quale fu istituito un distintivo speciale per i militari ed assimilati, che hanno sopportato le fatiche dell'attuale guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un distintivo speciale, destinato a valere come pubblico attestato di benemerenza per gli agenti addetti alle ferrovie concesse ed alle tranvie a trazione meccanica, esistenti in zona di guerra ed esercitate dalla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, dalla Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola, nonchè dalla Società anonima per le tranvie vicentine.

Art. 2.

Con decreto dei ministri della guerra e dei lavori pubblici saranno determinate le modalità del distintivo e del conferimento dello stesso agli agenti, dipendenti dalle tre aziende suindicate, fermo restando che del distintivo speciale potranno fregiarsi soltanto gli agenti che, a far tempo dal 1° marzo 1916 abbiano risieduto e prestato servizio per almeno dodici mesi, dei quali almeno sei dal 1° ottobre 1917 in poi, su linee a nord delle ferrovie Peri-Ala-Schio-Vicenza, Padova-Venezia, nonchè gli agenti pure residenti sulle accennate linee concesse all'industria privata che senza avere compiuto il detto periodo di servizio, diedero prestazioni eccezionali, meritevoli di speciale considerazione.

Il distintivo non può essere conferito a quegli agenti delle tre aziende sopra indicate, che abbiano già od avranno il diritto di portare speciale distintivo per le fatiche di guerra, istituito col Reale decreto 21 maggio 1916, n. 641.

Art. 3.

Non potranno ottenere il distintivo speciale gli agenti che non abbiano dato prova di buona condotta e solerzia e perderanno il diritto di fregiarsi di tale distintivo coloro cui sia stata inflitta la destituzione o la revocazione.

I ministri proponenti, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO — ALBRICCI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti
e degli Istituti di previdenza

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 6 e 7 ottobre 1919.

(La decorrenza degli interessi cessa col 1° gennaio 1920).

TITOLI DA UNA CARTELLA

64	4705	9781	14295	19803	24463	29775	34038
141	4766	9788	14468	19972	24471	29 13	34213
235	5178	9949	14596	20031	24915	29827	34231
439	5208	9988	14667	20032	25064	29875	34268
552	5248	10098	14675	20356	25083	29913	34598
613	5321	10162	14814	20388	25149	30012	34614
698	5768	10292	15217	20422	25222	30075	34702
75	5785	10302	15337	20789	25340	30148	34706
752	5813	10423	15450	21122	25376	30151	34775
822	5832	10448	154 0	21174	25544	30176	34842
836	5875	10756	155 2	21188	2 645	30390	34882
883	6074	11060	15633	21277	2 750	30685	34894
959	6113	11084	15679	21390	25803	30789	34910
971	6315	1 222	58 5	21393	25916	30943	349 2
1020	6421	11252	15855	21517	26165	30988	3 038
1027	6448	11294	16028	21679	26206	31003	3 046
1134	6450	11376	16065	21695	26260	31122	350 7
118	6685	114 7	6078	21698	26277	3 236	35062
1285	6868	11546	16234	21974	26316	314 4	35083
1286	6962	115 0	16246	2 019	26348	31692	35094
1288	7042	11573	16316	22105	26562	3 766	35139
1291	7078	11798	16340	22174	26825	31914	35164
1306	7088	11611	16760	22343	26797	31991	35632
1409	7313	11764	16842	22424	26939	32001	35633
1694	7327	11984	17079	22454	270 6	320 3	35732
1753	7 44	12131	17196	22483	27188	3 011	35866
1829	7440	12183	17226	22559	27315	32127	35864
2040	7448	1 272	17319	22563	27346	32158	35886
2086	7514	12339	17 47	22668	27583	32310	35 25
2111	7577	12760	17420	22712	27657	32509	36033
2280	7678	12794	17584	23013	27678	32513	36092
2297	7702	12821	17682	23085	27777	32552	36132
2303	7888	12828	17754	23173	27878	32704	36281
2385	8111	13038	18251	23216	28088	32714	36310
3272	8 50	13254	18318	23410	282 3	32724	36353
3276	8416	13367	18370	23449	28237	32749	36384
3446	8609	135 6	8508	23459	28306	32793	36404
3539	8710	13575	18 64	23494	28622	32870	36502
3670	8911	13639	18933	23678	28644	32833	36525
3673	8969	13811	18 55	23802	29225	33343	36 28
4115	9204	13877	18963	23956	295 5	33354	3 776
4285	9218	13880	19163	24125	29545	33513	36820
4491	9253	14152	19 20	24133	29624	33656	37014
4510	93 7	14147	19757	24324	29637	33705	—
4604	9605	14194	19785	24445	29646	33906	—

TITOLI DA CINQUE CARTELLE.

43	1460	2706	3378	4158	5189	6705	7284
111	1498	2741	3485	4210	5280	6887	7570
171	1500	2800	3540	4281	5895	6910	7643
578	1806	2909	3561	4484	5896	6937	7657
612	18 6	2918	3630	4566	6063	6991	—
994	1920	2963	3693	4704	6110	7078	—
1214	2008	3039	3757	4822	6315	7088	—
1232	2181	3069	3769	4905	6501	7104	—
1296	2265	31 5	4092	5 22	6508	7110	—
1434	2479	3121	4152	5170	6559	7262	—

TITOLI DA DIECI CARTELLE.

12	689	1137	1796	2104	2690	3189
16	725	1215	1867	2177	2731	3195
50	734	1242	1896	2253	2831	3536
309	806	1330	1942	2283	2886	—
583	938	1345	2085	2689	3131	—

Quantitativo dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, sorteggiati nelle precedenti estrazioni, bruciati perchè rimborsati da questa Direzione Generale.

Titoli unitari		N. 185
» quintupli		» 32
» decupli		» 9
	Totale	N. 226

Dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti.

Roma, 7 ottobre 1919.

Per il Direttore Generale: MOSSOLIN.

Il Direttore Capo della Ragioneria: LOVECCHIO.

V. *Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*: WILHELMI.

OPERA NAZIONALE
per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra

ELENCO riassuntivo delle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo dell'Opera nazionale dal 28 luglio 1919.

28 luglio 1919.

Accettazione di liberalità non costituente aumento di patrimonio e del legato Luigi Macerata di Genova.

Approvazione di bilanci e di conti di enti locali.

Impianto officine per montaggio e riparazione di apparecchi di protesi a Brindisi - Campobasso - Catanzaro - Reggio Calabria - Reggio Emilia e Udine.

Devoluzione dei fondi dei Comitati pro invalidi che cessano di esistere.

Bari - Acquisto macchinario per l'officina di protesi.

Bari - Sostituzione di rappresentanza.

Parma - Sostituzione di rappresentanza.

Messina - Revoca della rappresentanza ed invio di commissario.

Torino - Ulteriore assegno di fondi alla rappresentanza.

Firenze - Ulteriore assegno di fondi alla rappresentanza per l'assistenza ai ciechi di guerra.

Nomina del rappresentante dell'Opera nazionale nella Commissione speciale della protesi in Roma.

Sovvenzione alla Federazione nazionale dei Comitati di assistenza per la pubblicazione del bollettino.

Assunzione di personale avventizio.

Istruzioni per il funzionamento dei sottocomitati e delle delegazioni.

Gratificazione ad ex impiegato avventizio.

Gratificazione alle signorine addette allo schedario.

Acquisto di macchina da scrivere.

Provvedimenti vari di assistenza.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	86.34	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.38	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 28 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,46 — Londra 44,16 — Svizzera 189,32 — New York 10,56 — Oro 175,08.

PARTE NON UFFICIALE

L'on. Nitti ai prefetti

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 28. — Il presidente del Consiglio, on. Nitti, ha inviato ai prefetti la seguente circolare:

« In tutte le mie circolari e in tutte le istruzioni che ho dato a V. S. e ai funzionari dipendenti, ho raccomandato sempre di serbare nella lotta elettorale la più grande serenità ed equanimità.

Contro il desiderio del Governo fra i partiti in contesa è spesso grande violenza ed è deplorevole che nei pubblici comizi si trascenda spesso a vie di fatto e si impedisca agli oratori di parlare liberamente.

Ma assai più deplorevole sarebbe se sistemi di violenza fossero adottati non solo nella propaganda elettorale ma anche nell'impedire agli avversari di votare o di votare liberamente. Ogni tentativo per ostacolare la libertà del voto deve ritenersi delittuoso e va represso e punito, da qualunque parte venga, comunque si manifesti.

Una sola cosa io desidero soprattutto ed è che la Camera nuova sia considerata come libera manifestazione del paese e riconosca a sua volta che l'azione del Governo è stata giusta e imparziale.

Ma, per prevenire disordini e violenze, sarebbe bene che in ciascun collegio fra le stesse parti interessate si venisse ad accordi. E però è utile che ella, signor prefetto, si faccia, se crede opportuno, promotore di questi accordi. È interesse di tutti ostacolare la violenza e se qualcuno vuol mettersi fuori di ogni onesto accordo, deve essere considerato da tutti come nemico delle pubbliche libertà.

Veda ella la convenienza di riunire i rappresentanti più autorevoli delle varie liste e di stabilire insieme per i giorni della votazione e dello scrutinio quelle misure che mentre garantiscono le maggioranze da violenze faziose, coprono le minoranze da atti di sopraffazione.

So tutte le difficoltà di accordi di questa natura ma so anche che bisogna promoverli e il Governo deve sussidiare l'opera di chi agisce in buona fede. Niun tentativo in questa materia è inutile e, se anche non saranno in tutto raggiunti gli scopi che desideriamo avremo almeno fatto un passo in quel cammino di educazione democratica che è la forza degli Stati liberi ».

CRONACA ITALIANA

Il Governo britannico, a mezzo della propria Ambasciata in Roma, ha fatto pervenire al nostro Governo l'espressione del suo alto apprezzamento per il valido aiuto prestato dalla Missione militare italiana a Berlino a quella Missione militare inglese, in occasione del rimpatrio dalla Germania dei prigionieri di guerra britannici.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro comunica: Il corrispondente serico da Tokio telegrafa:

Tokio, 23. — Quotasi Shinshu 1 1[2 13[15 yen 2.700 equivalenti franchi 220. — Le esportazioni dal 1° luglio al 15 ottobre sono state per l'America balle 95,603. — Europa 2.339 - lo stok 14,550. — Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 4.58. - Prevedesi rialzo causa scarsità stok.

Necrologio. — A Carpegna, nel suo avito palazzo, è morto l'onor. principe Guido Orazio di Carpegna-Falconieri, senatore del Regno, figura illustre e riverita del patriziato romano.

Nato a Roma il 6 febbraio 1840, dedicò la sua operosa giovinezza agli studi della storia e dell'arte, fremendo di amor di patria per la sua Roma, che dovette abbandonare nel 1864, perchè inviso alla polizia pontificia.

Appena liberata Roma, si dedicò viepiù al pubblico bene, coprendo varie alte cariche, fra cui quella di capo della civica amministrazione e poscia, per parecchi anni, assessore nella medesima.

Amatore appassionato dell'istruzione popolare, fondò a sue spese varie scuole agricole, industriali e pedagogiche, e lanciò, con pecuniario sacrifizio, la fabbricazione dello zucchero.

Nella XII, XIII e XIV legislatura rappresentò al Parlamento il collegio di Urbino. Nel dicembre 1905 venne nominato senatore, e nell'alto Consesso portò spesse volte la chiarezza dell'alto suo ingegno, l'esperienza d'una vita nobilmente vissuta fra l'amor della della patria e gli studi.

Ingegno variato e profondo, lascia egregi prodotti dei suoi studi, nonchè pregiati saggi poetici e scritti scientifici.

Trascorsa in una continua missione di bene, il ricordo della vita dell'insigne studioso merita perenne tributo di riverenza e di plauso

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 27. — Domani il generale Diaz interverrà ad un pranzo offerto in suo onore dall'ambasciatore d'Italia, marchese Imperiali. Fra gli invitati saranno Lloyd George, lord Curzon, Winston Churchill e sir Rosslyn Wemyss.

Mercoledì il generale Diaz sarà invitato dal Re Giorgio a colazione al Buckingham Palace; nella medesima giornata gli sarà offerto un pranzo dal Governo. Nel pomeriggio quindi il generalissimo visiterà le scuole italiane di Londra.

Giovedì la colonia italiana offrirà un pranzo in suo onore e venerdì mattina Diaz partirà per Cambridge ove gli sarà conferito un titolo onorifico dalla Università di cui sarà ospite.

Egli si recherà quindi direttamente da Cambridge a bordo del piroscafo per fare ritorno in Italia.

WASHINGTON, 28. — Sono giunti i Sovrani belgi, accolti entusiasticamente dalla popolazione.

WASHINGTON, 28. — In seguito al veto opposto dal presidente Wilson alla esecuzione della legge che vieta la vendita delle bevande alcooliche, la Camera dei deputati ha approvato nuovamente tale legge.

PARIGI, 28. — Clémenceau ha ricevuto oggi l'on. Tittoni.

LONDRA, 28. — Dai risultati della revisione, pubblicata oggi, del bilancio preventivo 1919-920 per l'esercito si rileva che le spese ammontano a 500 milioni di sterline, mentre le entrate ammontano a 95 milioni di sterline, per cui le spese nette ammontano a 405 milioni.

La previsione precedente importava invece rispettivamente 400 milioni, 153 milioni e 297 milioni.

L'aumento delle spese è dovuto al ritardo della smobilitazione, all'arruolamento degli uomini per il servizio volontario durante lo sciopero ferroviario ed all'aumento dei salari.

La diminuzione delle entrate è dovuta alla dilazione dei pagamenti da parte della Germania per il mantenimento dell'esercito di occupazione.

Una dichiarazione ufficiale pubblicata dal cancelliere dello Scacchiere annuncia che le spese del conto civile per l'esercizio 1919-1920 sono attualmente previste in sterline 1.642.295.000, il che rappresenta un aumento di sterline 191.195.000 sulle previsioni del bilancio.

Le entrate sono previste in sterline 1.168.650.000 il che rappresenta una diminuzione di sterline 32.150.000 sulle previsioni del bilancio.

Il *deficit* totale ammonterebbe quindi a sterline 473.645.000 e sarebbe maggiore per sterline 226.645.000 di quello previsto.

GINEVRA, 28. — La Commissione interalleata della Croce Rossa annuncia che il rimpatrio dei prigionieri di guerra tedeschi in Francia comincerà entro il 2 novembre.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.